



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
POLIZIA LOCALE
Ufficio Gestione Segnaletica



ORD. N. 280 R.O.

Scicli, 28 agosto 2024

OGGETTO: Divieto di transito in Via S. Nicolò (dall'intersezione con la Via Modica – Scicli - Fiumelato all'inizio della S.P. 42), per lo svolgimento nella S.P. 42 della competizione sportiva denominata “Slalom delle 2 Città Barocche” - Domenica 8 settembre 2024 dalle ore 07:00 alle ore 16:00.

IL COMANDANTE

VISTA l'istanza acquisita al protocollo n. 30128 del 09/08/2024 presentate dal Signor Cannizzaro Mike nella qualità di Presidente dell'ASD SPORT DESIGN, con la quale chiede la chiusura temporanea al traffico veicolare e la chiusura di via San Nicolò per l'allineamento veicoli di gara, in occasione dello svolgimento della manifestazione denominata “Slalom delle 2 Città Barocche”, prevista per domenica 8 settembre 2024 lungo la SP 42 dal Km. 7+400 al Km. 4+750 dalle ore 7:00 alle ore 16:00 e/o comunque fino alla fine della manifestazione;

VISTA la nota della Prefettura – U.T.G. di Ragusa prot. n.30842 del 21/08/2024;

RILEVATO che, sebbene la manifestazione si svolga interamente su strada provinciale, è necessario provvedere alla chiusura al transito veicolare diretto a Modica, a partire dal tratto di strada comunale a valle della S.P. 42, costituito dalla Via San Nicolò;

DATO ATTO che con Ordinanza N.118 del 29/04/2024 è stato istituito il divieto di transito in via Modica, S.P.54, Via Fiumara ad ogni tipo di Bus (veicoli M2 ed M3);

RITENUTO, pertanto, opportuno, per ragioni inerenti la circolazione e la sicurezza stradale, adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 5 e 7 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.495;

VISTO L'OREL vigente,

ORDINA

doversi osservare i seguenti obblighi, divieti e limitazioni a carattere temporaneo:

Domenica 8 settembre 2024 dalle ore 7:00 alle ore 16:00 e comunque fino al termine della competizione sportiva:

ART. 1 SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

Nel giorno di domenica 8 settembre 2024 è temporaneamente sospesa la circolazione veicolare in via San Nicolò, nelle strade interessate dal percorso di gara, dalle ore 7:00 alle ore 16:00 e comunque fino alla fine delle operazioni di rimozione delle attrezzature di gara;

ART. 2 - DIVIETO DI TRANSITO

E' istituito il divieto di transito in:

- **VIA S. NICOLÒ'**: dall'intersezione con la Via Modica- Scicli- Fiumelato al confine con la S.P. 42 Modica- Scicli (eccetto residenti, mezzi di soccorso, mezzi delle forze dell'ordine e veicoli di gara);

ART. 3 - DIVIETO DI SOSTA

E' istituito il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata in:

1. **VIA MODICA- SCICLI- FIUMELATO:** dall'intersezione con la Via San Nicolò per mt. 30 (primo tratto);

2. **Via S. NICOLO':** dall'intersezione con la Via Modica- Scicli- Fiumelato alla S.P. 42.

ART. 4 PERCORSO ALTERNATIVO IN DEROGA ALL'ORDINANZA N.118 DEL 29 APRILE 2024 EMESSA DA QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE

Negli orari di chiusura al transito della S.P. 42 Modica - Scicli per lo svolgimento della competizione sportiva denominata "Slalom delle 2 Città Barocche", il traffico veicolare verrà deviato sulla S.P. 54 Modica - Scicli - Fiumelato;

ART. 5 La presente ordinanza sarà notificata al Signor Cannizzaro Mike nella qualità di Presidente dell'ASD SPORT DESIGN che, vista l'impossibilità di questo Ente di presidiare le intersezioni impegnate, dovrà predisporre un idoneo servizio in corrispondenza delle intersezioni che interessano il transito dei veicoli di gara mediante un suo personale abilitato che, comunque, prenderà disposizioni dalle autorità di Polizia che coordinano il servizio d'ordine nella manifestazione, ed in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e gli organizzatori cureranno la pubblicità della presente disposizione. In caso di necessità le Forze di Polizia per una maggiore sicurezza della circolazione, disciplineranno il traffico veicolare secondo le esigenze che verranno a crearsi a prescindere da quanto prescritto nella presente ordinanza;

ART. 6 La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune e l'apposizione dei prescritti segnali stradali ed abroga le altre ordinanze che in questi luoghi disciplinano la circolazione in modo diverso;

ART. 7 L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

- l'organizzazione predisponga, in ossequio alla normativa in materia di safety tutte le necessarie misure;
- l'organizzazione provveda a propria cura e spese, all'apposizione della prescritta segnaletica stradale, (ivi compresa quella per segnalare la presenza di insidie stradali) conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16/12/1992 n.495;
- l'Organizzazione si faccia carico di presenziare tutte le intersezioni stradali impegnate per il transito dei veicoli di gara, con personale abilitato e ben riconoscibile;
- l'organizzazione provveda a propria cura e spese, previa autorizzazione del titolare E.Q. - Capo VII Settore, a ripristinare, i tratti stradali che presentano imperfezioni e/o dissesti che comunque potrebbero creare un potenziale pericolo per gli atleti;
- dare atto che l'amministrazione Comunale e i suoi funzionari restano sollevati da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose durante l'esecutività del presente atto;

ART. 8 Copia della presente ordinanza sarà trasmessa per opportuna conoscenza al Sindaco, alla Prefettura -U.T.G. di Ragusa AREA III, alla Compagnia Carabinieri Modica, al Comando della Polizia Locale di Modica, all'addetto Stampa del Comune di Scicli, alla Tenenza dei Carabinieri di Scicli, alla Centrale Operativa del Servizio Emergenza Sanitaria 118, alla SAIS Trasporti, all'AST e al Libero Consorzio Comunale già Prov. Regionale di Ragusa;


ART. 9 I trasgressori saranno puniti a norma di legge;

ART. 10 Gli Organi di Polizia stradale, di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada), sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente ordinanza;

INFORMA

ART. 11 Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al T.A.R. Sicilia - Sezione di Catania, entro 60 giorni decorrenti dall'emissione.

*Il Responsabile dell'Ufficio
(Isp. Laura Antonina Strazza)*



*Il Comandante
(Dessa Maria Rosa Portelli)*

